

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 793 del 05 luglio 2022

Convocazione della Conferenza Programmatica ai sensi dell'art. 68, c. 3, del D.Lgs. n. 152/2006 relativa al Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"».

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

La presente deliberazione indice la Conferenza Programmatica relativa al Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"» adottato dalla Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po con Deliberazione 6/2021. La variante dà disposizioni per lo svolgimento delle procedure di approvazione degli aggiornamenti degli elaborati cartografici dei PAI vigenti nel Distretto conseguenti all'entrata in vigore dell'art. 54 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.

L'Autorità di bacino del fiume Po, confluita nell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po, si è dotata del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (di seguito brevemente definito PAI Po), approvato con DPCM 24 maggio 2001.

Successivamente all'adozione del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA) avvenuta con Deliberazione del 3 marzo 2016 n. 2, che diversamente dal PAI, non è corredato da Norme di Attuazione, la stessa Autorità di bacino del fiume Po, in accordo a quanto previsto i sensi dell'Art. 7, comma 3 lett. A del D.lgs. 23 febbraio 2010 n. 49, che prevede che il PGRA debba trovare armonizzazione con la pianificazione di bacino previgente, con Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 5 del 7 dicembre 2016, ha adottato una variante al PAI Po e al PAI delta Po.

Tale variante è stata quindi approvata con DPCM 22 febbraio 2018 con il titolo "Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) - Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione)" ed al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del Delta del fiume Po (PAI Delta) - Integrazioni all'Elaborato 5 (Norme di Attuazione)" ..

La variante stabilisce che le perimetrazioni di pericolosità individuate in occasione dell'elaborazione del PGRA entrano a far parte del piano conoscitivo dei PAI e sono soggette alle norme di attuazione integrate negli stessi PAI con la variante medesima.

Con l'entrata in vigore del DPCM 4 aprile 2018, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po è subentrata definitivamente in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni attribuite alle sopresse Autorità di bacino nazionali, interregionali e regionali preesistenti nel territorio distrettuale.

Con delibera n. 5 del 20 dicembre 2021, la Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato, ai sensi del D.Lgs. 49/2010, il primo aggiornamento del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni del distretto idrografico del fiume Po recante anche l'aggiornamento delle perimetrazioni di pericolosità.

Nel frattempo, il comma 3 dell'art. 54 del D. L. n. 76/2020 (Decreto semplificazioni convertito in legge n. 120/2020) ha integrato l'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006 introducendo i commi 4bis e 4ter.

Con tale introduzione la competenza ad approvare gli aggiornamenti dei PAI vigenti nel Distretto consistenti in modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio di tali Piani derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo è attribuita ai Segretari Generali delle Autorità di bacino distrettuali, con la precisazione che gli stessi debbano esercitare tale potestà d'intesa con le Regioni territorialmente competenti e previo parere della Conferenza Operativa, garantendo nel contempo adeguate forme di consultazione e osservazione.

La Regione del Veneto con DGR n. 1306 del 28.09.2021 ha deliberato che l'Intesa e tutti i pareri tecnici in argomento vengano espressi con provvedimento del Direttore della Direzione regionale competente in materia di difesa del suolo.

Con deliberazione del Comitato Istituzionale Permanente 6/2021 del 20.12.2021, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato il Progetto di Variante al PAI Po in oggetto, al fine di adeguare le procedure di aggiornamento degli Elaborati del PAI Po previste dagli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione alle disposizioni introdotte con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

La variante è valida per tutti i PAI vigenti nel territorio del Distretto padano, ed adegua le procedure di aggiornamento previste dagli articoli 1 e 18 delle Norme di Attuazione del PAI Po alle disposizioni introdotte con la legge 11 settembre 2020, n. 120.

Inoltre con il fine di ottemperare ai principi generali di sussidiarietà e di semplificazione amministrativa, nonché ai criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità di cui all'art. 63, comma 1 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ed all'art. 4 del DM 25 ottobre 2016, n. 284, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha dato mandato al Segretario Generale di adottare uno o più Regolamenti recanti la disciplina puntuale delle procedure di aggiornamento degli elaborati cartografici dei Piani stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) e delle Mappe della Pericolosità e del Rischio di Alluvione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) vigenti nel Distretto idrografico del fiume Po, nonché delle procedure per la correzione di errori materiali, nel rispetto di alcuni criteri stabiliti con la citata deliberazione.

Infine per dare immediato adempimento alle disposizioni di cui agli articoli 4 bis e 4 ter con la stessa Deliberazione il Comitato Istituzionale Permanente ha individuato delle disposizioni transitorie, con valore ed efficacia di misure temporanee di salvaguardia, per l'aggiornamento degli allegati 4 (Delimitazione delle aree in dissesto scala 25000) e 4.1 (Aree perimetro rischio idrogeologico elevato) dell'Elaborato n. 2 (Atlante dei Rischi idraulici e idrogeologici).

Le misure di salvaguardia decadono con l'approvazione definitiva della variante in oggetto.

Ciò premesso, la Delibera di adozione corredata dal Progetto di variante al PAI Po di cui all'**Allegato A** è stata pubblicata nella sezione dedicata agli Atti Istituzionali dell'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po (https://cloud.urbi.it/urbi/progs/urp/ur1DE001.sto?DB_NAME=n1232263), il 20.01.2022, sulla G.U. del 29.01.2022 e sul BURV n. 8 del 21 gennaio 2021.

Per disposizione di legge il Progetto deve rimanere a disposizione del pubblico 90 giorni, durante i quali chiunque abbia interesse può presentare osservazioni.

Ai fini dell'adozione definitiva e dell'attuazione della Variante al PAI in oggetto e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le Regioni convocano, per l'ambito territoriale di rispettiva competenza, una Conferenza programmatica ai sensi dell'articolo 68, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 152/2006.

L'adozione della Variante al PAI Po deve avvenire, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro 6 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione dell'avviso di adozione sulla G. U.

Decorsi i 90 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Regionale del Veneto non sono pervenute osservazioni relative alla parte veneta del Progetto di piano né alla Regione del Veneto né all'Autorità di bacino come confermato per le vie brevi.

Con DGR 2718 del 16.11.2010 la Giunta Regionale ha definito le procedure per le Conferenze Programmatiche che si riportano esattamente di seguito:

1. Le Conferenze Programmatiche sono indette dalla Giunta Regionale con deliberazione, ai sensi del comma 3 dell'art. 68 del D.Lgs. n. 152/2006;
2. Con la medesima deliberazione, la Giunta Regionale incarica l'Assessore competente in materia di difesa del suolo a presiedere le Conferenze stesse. La Giunta, inoltre, dà mandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo (ora Difesa del Suolo e della Costa) della effettiva organizzazione delle Conferenze anche con riferimento alla scelta degli ambiti provinciali o territorialmente ritenuti più opportuni. La Giunta, infine, prende atto del Parere istruttorio predisposto dalla Direzione Difesa del Suolo;
3. Sulla base della sopra indicata deliberazione, la Struttura competente in materia di difesa del suolo fissa il calendario della Conferenza Programmatica e lo notifica ai Comuni e alle Province interessati. Con la medesima nota sono trasmessi gli elaborati del Parere istruttorio di cui al punto precedente. Gli enti interessati, nel periodo compreso tra la notifica e la Conferenza, possono presentare alla Direzione Difesa del Suolo (ora Difesa del Suolo e della Costa) ulteriori osservazioni;
4. La Conferenza Programmatica si conclude con la stesura di un verbale che costituisce il Parere della Conferenza medesima. La Direzione Difesa del Suolo (ora Difesa del Suolo e della Costa) trasmette ai partecipanti alla Conferenza copia del verbale per la definitiva approvazione. I citati partecipanti hanno tempo 15 giorni dalla data di

ricevimento per apportare eventuali correzioni al verbale, scaduti i quali il verbale si ritiene approvato. Sulla base del verbale sono rielaborati i documenti presentati durante la Conferenza Programmatica;

5. Con deliberazione della Giunta, infine, si prende atto della conclusione della Conferenza Programmatica e del Parere. Quindi, con lettera del Direttore della Direzione Difesa del Suolo (ora Difesa del Suolo e della Costa), il verbale della Conferenza Programmatica e il Parere sono trasmessi all'Autorità di Bacino per l'emanazione del provvedimento finale.

Si propone, quindi, di indire la Conferenza Programmatica di cui all'art. 68 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato, con i visti rilasciati a corredo del presente atto, l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni.

VISTO il comma 3 dell'art. 54 del D. L. n. 76/2020

VISTA la Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente dell'Autorità di bacino Distrettuale del recante il Progetto di Variante Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"».

VISTO l'art. 2 comma 2 lett. g) della legge regionale 31 dicembre 2012 n. 54;

VISTA la DGR n. 2718 del 16/11/2010;

delibera

1. di approvare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di prendere atto che con Deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente 6/2021 di cui all'**Allegato A** alla presente deliberazione, l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po ha adottato il Progetto di Variante al Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" (PAI Po) - Modifiche agli artt. 1 e 18 dell'Elaborato 7, recante "Norme di Attuazione"»
3. di indire la Conferenza Programmatica di cui all'art. 68 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006;
4. di incaricare l'Assessore all'Ambiente - Clima - Protezione civile - Dissesto idrogeologico, o suo delegato, alla presidenza della Conferenza Programmatica;
5. di dare mandato al Direttore della Direzione Difesa del Suolo e della Costa di organizzare la Conferenza Programmatica, incaricandolo dell'esecuzione del presente atto;
6. di prendere atto che nei tempi prestabiliti e comunque fino alla data odierna non sono pervenute osservazioni al progetto di variante di cui all'**Allegato A**;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.